



CONFINDUSTRIA

Decreto-legge Liquidità

Prima nota di sintesi sulle
misure in materia di credito

9 aprile 2020

Premessa

Il decreto legge 23 dell'8 aprile 2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia" contiene diverse misure per sostenere la liquidità imprese italiane danneggiate dall'emergenza e per rafforzarne le attività di esportazione e internazionalizzazione.

Si tratta di misure di garanzia che seguono lo schema di intervento proposto da Confindustria sin dall'inizio dell'emergenza, prevedendo coperture elevate per imprese di tutte le dimensioni: dalle più piccole fino alle più grandi.

Nel complesso si tratta di un impianto positivo. È ora essenziale che le nuove misure, che sono comunque molto articolate, siano messe in funzione con la massima tempestività. Confindustria è impegnata a sollecitare in tal senso sia il Governo, sia tutti i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi.

Le misure sono state definite ai sensi del "Temporary Framework della Commissione europea per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (d'ora in avanti anche TF), che contiene limiti sulla durata e l'ammontare dei finanziamenti garantibili, sulle coperture e sui premi delle garanzie. Tali misure dovranno essere notificate alla Commissione e autorizzate dalla stessa. Si sottolinea comunque che la Commissione si è impegnata a rispondere con la massima tempestività in relazione alle nuove misure notificate dagli Stati membri e che sta in rispondendo nel giro di 48 ore.

In dettaglio il decreto prevede:

- il rafforzamento dell'intervento del **Fondo di garanzia per le PMI a sostegno di PMI e mid cap** (imprese con un numero di dipendenti fino a 499);
- un nuovo intervento di **garanzia di SACE a copertura dei finanziamenti bancari concessi alle grandi imprese e alle imprese piccole e medie** che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI. Sono previste **garanzie per 200 miliardi di finanziamenti**;
- una modifica del funzionamento dell'**intervento di SACE per potenziare il sostegno pubblico all'esportazione delle imprese**. L'intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90%, liberando in questo modo, secondo le stime fornite dal Governo, fino a ulteriori **200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export**.

Le coperture di garanzia variano dal 100% al 70% in funzione della dimensione delle imprese e della tipologia di operazione. Per le PMI e le mid cap le garanzie variano dal 90% al 100%. Per le grandi imprese le coperture variano dal 70% al 90%.

Per quanto riguarda il Fondo di Garanzia sono state accolte le principali richieste di Confindustria. In particolare: il Fondo è stato esteso alle mid cap; l'importo massimo garantito è stato elevato a 5 milioni; sono state previste garanzie per imprese con esposizioni classificate come "inadempienze probabili" e per imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o presentato un piano attestato (si tratta tuttavia di previsioni da

rafforzare nel prosieguo dell'iter); sono state elevate significativamente tutte le percentuali di copertura.

In merito a quest'ultimo aspetto, va tuttavia segnalato che non è stata sfruttata l'opportunità fornita dal Temporary Framework sugli aiuti di prestare garanzie sui finanziamenti fino al 100% (pur con limitazioni). In particolare, sono state previste coperture da parte del Fondo di Garanzia per le PMI al 100%, ma solo per finanziamenti fino a 25mila euro.

Si dovrà ora accertare con quali tempi le nuove misure, che introducono diverse tipologie di coperture e alcune complessità, saranno rese operative, anche considerata la necessità per le banche di rivedere le loro procedure. Il Fondo è comunque uno strumento già operativo e conosciuto dalle banche ed è verosimile che tale tempo sarà compreso al minimo.

Per quanto riguarda la garanzia SACE, il cui impianto appare nel complesso positivo e in linea con le proposte avanzate da Confindustria per assicurare una copertura di garanzia anche alle imprese di grandi dimensioni, andranno verificati i tempi effettivi di messa in funzione.

L'intervento, per la cui attivazione servono comunque dei decreti di natura non regolamentare, richiede infatti tempo per mettere in piedi una procedura nuova e per l'apprendimento da parte di banche e intermediari finanziari che dovranno attrezzarsi per applicare i nuovi processi. È comunque essenziale che la misura sia disponibile per le imprese con la massima tempestività: come sopra ricordato, Confindustria si è già attivata per sollecitare il Governo, SACE e il sistema bancario in tal senso. Si segnala peraltro che ABI e SACE hanno già avviato un gruppo di lavoro per rendere operativo l'intervento.

Inoltre, va superata la previsione in base alla quale per beneficiare della garanzia SACE le imprese si debbano impegnare a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali: si tratta di una materia già disciplinata da norma di legge ed è essenziale evitare di introdurre disposizioni che possano spiazzare l'efficacia dell'intervento ingessando l'attività d'impresa.

Nei prossimi giorni i soggetti che dovranno gestire i diversi interventi emaneranno circolari esplicative nelle quali potranno essere chiariti aspetti operativi riferiti all'applicazione degli stessi interventi.

Vi invitiamo sin da ora a segnalarci eventuali questioni, che provvederemo a sottoporre a tali soggetti.

Di seguito il dettaglio delle misure.

Fondo di Garanzia per le PMI

L'articolo 13 del decreto rafforza l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI, sostituendo integralmente quello previsto dall'articolo 49 del DL 18/2020, che viene abrogato, fermi gli effetti sin qui prodotti.

In sintesi, il decreto stabilisce che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa con le seguenti caratteristiche:

- a titolo **gratuito**;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a **5 milioni di euro**;
- sono ammesse alla garanzia le imprese con **numero di dipendenti non superiore a 499**;
- le percentuali di copertura – definite sentita la Commissione UE e combinando le previsioni dei paragrafi 3.1 e 3.2 del TF – sono le seguenti:

1. **90% senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo** (solo ai fini della verifica degli accantonamenti da effettuare per il rischio, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata sulla base del modulo economico-finanziario del suddetto modello. Inoltre, con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti è corretta in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia) per le operazioni finanziarie con durata fino a 6 anni e di importo inferiore a:

- il doppio della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- o il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno deve essere attestato mediante autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

È stato poi previsto, accogliendo in parte le richieste di Confindustria, che tale garanzia è concessa anche in favore di imprese che:

- presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020, data in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- sono state ammesse, dopo il 31 dicembre 2019, a procedure di carattere non liquidatorio e volte al superamento di situazioni di crisi aziendale, vale a dire concordato con continuità aziendale (articolo 186-bis del Regio Decreto 267/1942) o accordi di ristrutturazione (articolo 182-bis del richiamato R.D.), ovvero ancora hanno presentato, sempre dopo la predetta data, un piano attestato di cui all'articolo 67 del richiamato R.D.. Questa previsione è però limitata alla condizione che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, le esposizioni di tali imprese non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come deteriorate, non presentino importi in

arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione sopra indicate e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, sia convinta che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza (ai fini dell'ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate). Confindustria - che ha sostenuto la necessità di ammettere le imprese che hanno avviato procedure concorsuali non liquidatorie alla garanzia del Fondo - ha segnalato come questa previsione sia troppo restrittiva e vada ampliata.

Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

Secondo quanto si apprende informalmente in merito al confronto del MISE con la Commissione, questa misura dovrebbe inquadrarsi in parte nella sezione 3.2 e in parte nella sezione 3.1 del TF. In particolare, la garanzia sarà considerata aiuto compatibile ai sensi della sezione 3.2 (e non avrà limitazioni di importo), mentre la gratuità della garanzia sarà un aiuto a valere sulla sezione 3.1: pertanto, la garanzia sarà gratuita, ma per l'impresa varrà come un aiuto di ammontare pari a dei premi figurativi definiti dal confronto tra MISE e Commissione, ammontare che sarà dedotto dal plafond di 800mila euro previsto dalla sezione 3.1. Una conferma di quanto sopra si potrà avere una volta che la misura sarà notificata e autorizzata.

- 2. 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro** concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con le seguenti caratteristiche: durata fino a 6 anni; inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione; importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario. Per la riassicurazione la percentuale è elevata al 100% e fino al 100% della garanzia dei confidi. Il finanziamento è concesso se l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto.

Tali operazioni sono realizzate a un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendimento dei titoli di Stato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20%.

Questa misura si inquadra integralmente nella sezione 3.1. del TF e l'aiuto concesso all'impresa – che sarà pari all'ammontare del finanziato trattandosi di una garanzia al 100% – si dedurrà dal plafond di 800mila euro disponibile per singola impresa beneficiaria previsto dalla stessa sezione 3.1.

3. **100%, senza valutazione da parte del Fondo**, a copertura dei nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e fino al minor importo tra il 25% del fatturato e 800mila euro. Questa garanzia è così composta: **90% a carico del Fondo (con le caratteristiche di durata e importo indicate al punto successivo) e 10% a carico dei confidi**. In proposito va rilevato che la possibilità per i confidi di garantire fino al 100% le operazioni che non siano coperte dal Fondo sino a tale livello è comunque prevista, previa autorizzazione della Commissione, dal comma 4 dell'articolo 13 qui commentato. Vi è il rischio che tale previsione, senza aggiungere nulla al supporto fornito dal Fondo e dai confidi alle imprese, possa rappresentare un elemento di complessità. Anche in questo caso il finanziamento è concesso se l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto.

Per quanto riguarda l'inquadramento dell'aiuto concesso dal Fondo ai sensi di questa misura si rinvia a quanto indicato al punto 1.

4. **80% di copertura (90% di riassicurazione)** per le operazioni finanziarie che non abbiano le caratteristiche di durata e importo sopra indicate. Ciò significa che finanziamenti per liquidità di durata superiore a 6 anni potranno comunque essere garantiti all'80% e in questo caso si è fuori dallo schema del TF; ciò significa però che questo aiuto sarà a valere sul de minimis (quello ordinario pari a 200mila euro).

Da segnalare che saranno coperti all'80%, gratuitamente, fino a 5 milioni e per imprese fino a 499 dipendenti anche i finanziamenti per investimenti: in questo caso si tratterà di aiuti in esenzione che non graveranno sul de minimis.

Saranno coperti all'80% anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Ulteriori disposizioni riguardano quanto segue:

- la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi alla data di presentazione della richiesta e, comunque, dopo il 31 gennaio 2020. In tali casi, deve essere prevista una riduzione di tasso;
- viene rafforzato significativamente l'intervento del Fondo a garanzia di portafogli di finanziamenti, in particolare alzando l'ammontare complessivo dei portafogli garantibili e la quota delle perdite coperte e affidandosi alla valutazione delle banche;
- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di

ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

- per i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari che effettuino operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500mila euro, la garanzia del Fondo potrà essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. Oggi è già previsto il cumulo entro determinati limiti (valore cauzionale dell'ipoteca non deve superare il complemento a 100 della garanzia del Fondo), va pertanto verificato se tale disposizione comporti il superamento di tali limiti;
- non è dovuta la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni;
- è abrogata la cosiddetta "lettera R", che in alcune Regioni limita l'intervento del Fondo alla sola controgaranzia a favore dei confidi, dalla data di conversione in legge del decreto;
- le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa;
- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- sono inoltre previste misure volte a sviluppare il microcredito. In particolare, il DL estende l'operatività del Fondo (con copertura della garanzia pari all'80%) anche ai finanziamenti bancari destinati agli operatori del microcredito. È inoltre incrementato l'ammontare massimo delle operazioni di microcredito da 25 mila a 40 mila euro;
- è prevista la possibilità, sopra richiamata, che i confidi possano coprire fino al 100% i finanziamenti coperti al 90 o all'80% (serve notifica alla Commissione);
- ci sono semplificazioni sul certificato antimafia per velocizzare i tempi di concessione delle garanzie.

È in corso la notifica delle misure sopra elencate alla Commissione e per l'effettiva messa in funzione delle stesse sopra elencate, occorrerà attenderne l'autorizzazione. Come ricordato in premessa, quest'ultima si è comunque impegnata a rispondere con la massima tempestività.

La dotazione del Fondo è incrementata per 1,729 miliardi di euro. Si tratta di 229 milioni in più rispetto a quelli stanziati dall'articolo 49 del DL 18/20 (le risorse sono attinte dallo stanziamento per la moratoria di cui all'articolo 56 dello stesso decreto: ciò non comporta alcuna limitazione sulla realizzazione delle operazioni di moratoria). Il Governo ha inoltre anticipato l'intenzione di integrare la dotazione del Fondo con ulteriori risorse nel prossimo decreto di aprile.

L'assorbimento di risorse del Fondo sarà comunque monitorato nel continuo per verificare la necessità di nuovi stanziamenti.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese - Garanzia Sace a copertura di finanziamenti bancari

L'articolo 1 del decreto prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.

L'impegno finanziario di SACE non dovrà superare i 200 miliardi di euro, di cui 30 devono essere destinati alle PMI.

La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 alle seguenti condizioni (si tratta di condizioni che replicano quelle previste dal paragrafo 3.2 del Temporary Framework):

- i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di preammortamento;
- l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019 e non avere esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice alla data del 29 febbraio 2020;
- l'importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra i seguenti valori (calcolati su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo):
 1. 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 (riferito all'Italia), come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
 2. il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019 (sostenuti in Italia), come risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Ai fini della verifica dei suddetti limiti, qualora l'impresa (o, a livello consolidato, il gruppo a cui appartiene) sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti da garanzia ai sensi dell'articolo 1 del decreto ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;

- la garanzia è:
 - o pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi (su base consolidata);
 - o pari all'80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
 - o pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata);
- le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono pari a:

- per le PMI, 0,25% dell'importo garantito il primo anno, 0,50% dell'importo garantito il secondo e terzo anno, 1% dell'importo garantito i restanti anni;
- per le altre imprese, 0,50% dell'importo garantito il primo anno, 1% dell'importo garantito il secondo e terzo anno, 2% dell'importo garantito i restanti anni;
- le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia;
- la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto. Il soggetto finanziatore deve comunque dimostrare alla data di concessione del finanziamento che l'ammontare complessivo delle esposizioni dell'impresa nei suoi confronti è superiore a quello precedente all'entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date;
- il finanziamento garantito deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
- la garanzia SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio (cd. Basilea compliant). Inoltre, è prevista una garanzia dello Stato – anch'essa a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile – sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie di cui sopra.

Il decreto prevede che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l'impegno di:

- non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 (impegno che riguarda ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene). Andrà valutata l'opportunità di specificare tale disposizione, anche per evitare il rischio di spiazzare operazioni infragruppo finalizzate alla gestione di flussi finanziari;
- gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. In proposito, va segnalato che oggi la tutela dell'occupazione è già disciplinata dalla legge e che questa previsione rischierebbe di introdurre nuove regole che ingesserebbero l'attività d'impresa. Confindustria ha segnalato come questa disposizione rappresenti una criticità e vada eliminata.

Quanto al meccanismo di concessione della garanzia si prevede quanto segue:

- per i finanziamenti alle imprese con meno di 5mila dipendenti e fatturato inferiore a 1,5 miliardi è prevista una procedura semplificata:
 - l'impresa fa specifica richiesta al soggetto finanziatore, che può anche lavorare in modo coordinato con altri finanziatori;
 - se il soggetto finanziatore delibera positivamente l'erogazione del finanziamento, ne dà comunicazione a SACE, che dopo le opportune verifiche, rilascia la garanzia;
 - successivamente può essere erogato il finanziamento;

- per i finanziamenti alle imprese con più di 5 mila dipendenti e fatturato superiore a 1,5 miliardi (si stima una platea di circa 150 imprese) e per finanziamenti superiori a 375 milioni di euro, la decisione del rilascio della garanzia è subordinata anche alla decisione assunta con decreto del MEF di concerto con il MISE, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE, che verifica che l'impresa beneficiaria svolga in Italia un ruolo in una delle seguenti aree: contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture strategiche, impatto sui livelli occupazionali, peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva. Il decreto può anche stabilire una percentuale di copertura superiore in base all'impegno assunto dall'impresa. Andrà verificata la possibilità di snellire questa procedura con l'obiettivo di assicurare tempi rapidi e la più ampia applicazione dell'intervento.

L'attività di escussione delle garanzie in caso di insolvenza e di recupero crediti è svolta da SACE anche per conto del MEF. La stessa SACE può delegarla ai soggetti finanziatori.

Con decreto MEF può essere concessa la garanzia dello Stato anche su esposizioni assunte o da assumere da CDP entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi (sotto qualsiasi forma) da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica.

Tali interventi dovranno prevedere modalità per assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. Si stanno verificando i profili di coordinamento di questa disposizione con quella prevista dall'articolo 57 del DL 18/20.

A copertura delle garanzie previste, è istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione iniziale di 1 miliardo per l'anno 2020.

Per rendere effettiva l'operatività della misura è necessaria l'emanazione da parte del MEF, di concerto con MAECI e MISE, di un decreto per la definizione dei criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie da parte di SACE. Decreto necessario come conseguenza del fatto che l'articolo 2 del decreto modifica la norma che disciplina l'attività di SACE (introducendo il comma 14bis all'articolo 6 del DL 269/2003) ampliandone il campo di attività così che la stessa possa svolgere l'attività prevista dall'articolo 1 del decreto qui commentato.

È inoltre stabilito che con decreto del MEF possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative dell'intervento ed eventuali elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni. Ciò potrà servire per fornire alle banche indicazioni operative per l'ottenimento della garanzia.

Come detto in premessa, l'entrata in funzione della misura richiederà tempi necessari per mettere in piedi una procedura nuova e per l'apprendimento delle banche e intermediari finanziari che dovranno affrontare per applicare i nuovi processi. Confindustria sta sollecitando la massima tempestività da parte del Governo, di SACE e del sistema bancario.

In proposito, va segnalato che ABI e SACE hanno già avviato un gruppo di lavoro per analizzare e rendere operativi tutti gli aspetti connessi alle nuove disposizioni contenute nel decreto.

Resta comunque fermo che la misura va notificata alla Commissione europea. Come sopra ricordato, la Commissione ha comunque assunto l'impegno di rispondere con la massima tempestività in relazione alle nuove misure notificate dagli Stati membri.

Si tratta in ogni caso di una misura che, come anche sopra sottolineato, appare in linea con le previsioni del paragrafo 3.2 del Temporary Framework sugli aiuti della Commissione relativo agli aiuti compatibili sotto forma di garanzia (che non hanno limitazioni in termini di ESL).

Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il Decreto introduce, con l'articolo 2, alcune modifiche all'art. 6 del DL 269/2003 che disciplina il funzionamento dell'intervento di SACE.

L'intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.

L'obiettivo annunciato dal Governo è in particolare quello di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

A seguito delle modifiche introdotte, SACE rilascerà le garanzie e le coperture assicurative sia in nome proprio sia per conto dello Stato.

Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative relative ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia, che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE e dal MEF, è preventivamente autorizzato con decreto del MEF, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione appositamente costituito.

Tra le sue funzioni, il Comitato (co-presidento dal Direttore Generale del MEF e dal Direttore Generale del MAECI ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti) delibererà anche il piano annuale delle attività che definisce l'ammontare di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando le operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del MEF, nonché il sistema dei limiti di rischio che potranno essere assunti.

La richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sulle garanzie o sulle assicurazioni sono rivolte direttamente a SACE.

Il suddetto decreto istituisce un fondo, gestito da SACE, a copertura degli impegni assunti dallo Stato che sarà alimentato con i premi riscossi da SACE al netto delle commissioni ad essa destinate.

Un'apposita Convenzione, di durata decennale - stipulata tra MEF e SACE e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del MEF, di concerto con il MAECI, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti - stabilirà le modalità con cui saranno gestite le operazioni da parte di SACE.

Riguardo agli impegni di SACE già in essere, assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge, il 90% di questi – ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stata comunicata a SACE il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro, o per i quali sia stata già rilasciata una garanzia a favore dello Stato prima dell'entrata in vigore del decreto – è riassicurato dallo Stato.

Infine, l'articolo 2, come sopra ricordato, modifica la norma che disciplina l'attività di SACE (introducendo al DL 269/2003, articolo 6, comma 14bis) per consentire alla stessa SACE di svolgere l'attività di garanzia alle banche (o di controgaranzia ai Confidi) prevista nell'articolo 1 sopra commentato e rimanda all'emanazione da parte del MEF, di concerto con MAECI e MISE, di un decreto per la definizione dei criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie da parte di SACE.

SACE

L'articolo 3 del decreto contiene alcune disposizioni sul funzionamento di SACE.

Si prevede in particolare che SACE concorda con CDP le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

Inoltre, in considerazione del ruolo strategico di SACE per l'attuazione delle misure di sostegno alle imprese, si prevede che:

- CDP concorda preventivamente con il MEF, sentito il MAECI, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE e consulta preventivamente il MEF in merito ad altre operazioni di gestione della partecipazione. Per le deliberazioni di nomina degli organi sociali il MEF agisce di concerto con il MAECI;
- SACE non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP e consulta preventivamente il MEF in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini del rilancio degli investimenti;
- SACE consulta preventivamente il MEF e il MAECI in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo

L'articolo 14 prevede l'ampliamento, fino a fine 2020, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della legge 289/2002, gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le operazioni di liquidità, che attualmente ne sono esclusi. La dotazione del Fondo è incrementata di 30 milioni di euro per il 2020.

In particolare, in ragione dell'impatto che l'emergenza Covid-19 ha determinato sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport, fino al 31 dicembre 2020 il Fondo potrà rilasciare una garanzia sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo, o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

Il Fondo opera prevalentemente con soggetti di natura dilettantistica (ASD e SSD), enti morali e federazioni sportive (titolari di circa il 94,6% dei mutui ammessi), i quali non possono accedere alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, riservato alle imprese iscritte all'apposito registro presso le Camere di commercio.

La misura prevede inoltre l'allargamento dei soggetti che possono conferire apporti al Fondo di garanzia, includendovi i principali attori del sistema sportivo italiano, ampliandone la capacità di intervento, senza gravare direttamente su risorse statali.

È infine prevista la costituzione di un comparto del Fondo speciale, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il credito sportivo. Tale comparto è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità secondo criteri di gestione stabiliti dal Comitato di gestione dei fondi speciali. Per il rilascio di tali contributi la dotazione del Fondo speciale è incrementata di 5 milioni di euro per il 2020.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

L'articolo 11 del decreto prevede la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito. In particolare, è stabilito che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario.

Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del soggetto traente l'assegno; tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.

In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione), nonché quelli da considerare per ulteriori azioni, verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.

Si sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.